

Tutte le operazioni di compravendita stipulate o eseguite da Pichler Veicoli industriali sono regolate senza eccezioni dalle presenti Condizioni generali di contratto, inclusa la fase di offerta.

### **I. Conclusione del contratto/Trasferimento di diritti e doveri dell'acquirente**

1. L'acquirente è vincolato al proprio ordine per sei settimane. Il contratto di compravendita s'intende concluso in seguito alla conferma scritta, da parte di Pichler Veicoli industriali, entro il termine citato, ovvero in seguito alla fornitura. In ogni caso, Pichler Veicoli industriali s'impegna a informare l'ordinante in caso di mancata accettazione dell'incarico.
2. Il trasferimento dei diritti e doveri dell'acquirente, derivanti dal contratto di compravendita, ovvero la cessione dell'intero contratto, necessitano del preventivo assenso scritto da parte di Pichler Veicoli industriali.

### **II. Prezzi**

1. Il prezzo dell'oggetto contrattuale s'intende netto franco fabbrica (Egna), maggiorato dell'IVA nella misura prevista dalla legge.
2. Eventuali variazioni dell'aliquota IVA sono a carico dell'acquirente, al pari di ogni altro onere e imposta sulla vendita, derivante da leggi o disposizioni di autorità.

### **III. Pagamento**

1. Qualora non diversamente riportato in maniera esplicita sull'ordine di Pichler Veicoli industriali, il prezzo d'acquisto per le merci e tutti i servizi accessori dev'essere corrisposto entro trenta giorni dalla fatturazione e dalla ricezione dell'avviso di merce pronta per il ritiro. Tuttavia, la consegna è effettuata solo in seguito al pagamento completo dell'intero prezzo di acquisto, comprese l'IVA e le eventuali spese accessorie.
2. Vaglia, cambiali e assegni sono accettati solo previo esplicito accordo e su rimborso dei relativi costi.
3. L'acquirente ha la facoltà di compensare i crediti vantati da Pichler Veicoli industriali solo con suoi crediti incontestati o a fronte di titoli esecutivi; il diritto di ritenzione può essere fatto valere dall'acquirente solo se riconducibile a diritti derivanti dal contratto di compravendita.

### **IV. Fornitura e ritardo nella consegna**

1. Data e termini di consegna, che possono essere concordati in maniera vincolante, devono essere indicati per iscritto. Sono considerati vincolati solo i termini espressamente indicati come tali; tutti gli altri non sono vincolanti per Pichler Veicoli Industriali. I termini di consegna decorrono dalla stipula del contratto, salvo esplicithe pattuizioni di tipo diverso da parte di Pichler Veicoli industriali. In caso di superamento dei termini e della data di consegna, sia

vincolanti che non, Pichler Veicoli industriali non è considerata in mora qualora l'acquirente non abbia fornito le indicazioni richieste per l'esecuzione dell'incarico, non abbia eseguito puntualmente i pagamenti pattuiti ovvero qualora Pichler Veicoli industriali non sia in possesso di tutte le informazioni necessarie all'esecuzione delle forniture o della prestazione.

2. In tutti gli altri casi, trascorse dodici settimane dal superamento di un termine o di una data di consegna non vincolante, l'acquirente può intimare per iscritto a Pichler Veicoli industriali di procedere con la consegna. La ricezione di tale intimazione scritta equivale alla messa in mora di Pichler Veicoli industriali. Se, in aggiunta, l'acquirente intende recedere dal contratto di compravendita e/o richiedere a Pichler Veicoli industriali il risarcimento danni anziché l'adempimento contrattuale, trascorse le dodici settimane, è tenuto a proporre a quest'ultima un adeguato periodo di grazia per la fornitura. Qualora l'acquirente avanzi richiesta di risarcimento danni a causa del ritardo o del mancato adempimento, questo non potrà essere superiore al dieci per cento del prezzo di compravendita; tale limitazione non si applica in presenza di condotta dolosa o grave negligenza da parte di Pichler Veicoli industriali. Gli eventuali interessi di mora a carico di quest'ultima saranno al massimo pari al 3% annuo.
3. Qualora la fornitura da parte di Pichler Veicoli industriali sia impossibile, a causa di circostanze indipendenti dalla sua volontà, si applicano le limitazioni della responsabilità innanzi citate. Pichler Veicoli industriali non è chiamata a rispondere qualora il danno sarebbe subentrato anche in caso di fornitura puntuale.
4. In caso di superamento di un termine o di una data di consegna vincolante, ai sensi delle presenti Condizioni generali, Pichler Veicoli industriali è da considerarsi in mora già al superamento di tale termine o data. In questa evenienza, i diritti dell'acquirente sono disciplinati da quanto previsto dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
5. Gli eventi di forza maggiore e le interruzioni dell'operatività, siano essi occorsi a Pichler Veicoli industriali o ai suoi fornitori e spedizionieri, che impediscano temporaneamente la consegna puntuale dell'oggetto della compravendita, senza colpa da parte di Pichler Veicoli industriali, dilazionano i termini e le date di consegna di un periodo pari alla durata dell'impedimento. Qualora tali inconvenienti comportino un ritardo superiore a quattro mesi, l'acquirente ha la facoltà di recedere per iscritto dal contratto. Sono salvi gli altri diritti per la risoluzione contrattuale.
6. Le indicazioni presenti nelle descrizioni in vigore alla stipula contrattuale, relativamente a oggetto della fornitura, aspetto esteriore, prestazioni, dimensioni, peso, ecc. dell'oggetto della compravendita, sono da ritenersi contenuto contrattuale e come tale sono un elemento essenziale e integrante del contratto. Tali indicazioni devono essere considerate approssimative e non valgono come garanzia, ma rappresentano esclusivamente il metro di valutazione per l'accertamento dell'assenza di vizi in capo all'oggetto contrattuale. Sono salve le modifiche della struttura o della forma, gli scostamenti nelle tonalità di colore e le altre variazioni dell'oggetto della fornitura, apportate

da Pichler Veicoli industriali, a condizione che l'oggetto della compravendita non abbia subito modifiche sostanziali e che le variazioni siano ragionevolmente accettabili per l'acquirente. Non possono derivare diritti di alcun genere dall'evenienza in cui Pichler Veicoli industriali impieghi simboli, disegni, abbreviazioni o numeri per l'identificazione dell'ordine o dell'oggetto della compravendita.

#### **V. Accettazione, risarcimento danni**

1. L'acquirente è tenuto al ritiro dell'oggetto della compravendita entro 14 giorni dalla ricezione dell'avviso di merce pronta. Al momento del ritiro, egli è tenuto a esaminare il bene, verificandone l'idoneità per tutti gli scopi previsti. La presa in consegna dell'oggetto della compravendita da parte dell'acquirente equivale alla sua regolare accettazione, in conformità con l'ordine e il contratto di compravendita, e pertanto all'adempimento del contratto da parte di Pichler Veicoli industriali. Con la presa in consegna, l'acquirente conferma espressamente di conoscere le istruzioni d'uso valide per l'oggetto della compravendita, se previste, e di essere stato informato in merito al suo funzionamento da Pichler Veicoli industriali.
2. In caso di vizi accertati al momento della presa in consegna/della verifica finale, questi saranno riportati in un verbale di consegna con l'indicazione del termine per la rimozione da parte di Pichler Veicoli industriali, che s'impegna a compiere tale intervento entro la data indicata. Con l'eliminazione dei vizi segnalati, il contratto di compravendita s'intende adempiuto. In caso di mancata accettazione, Pichler Veicoli industriali può fare ricorso ai propri diritti legali.
3. In caso di recesso non autorizzato dal contratto o di mancato adempimento di un obbligo principale o secondario da parte dell'acquirente, Pichler Veicoli industriali può esigere per via giudiziaria il rispetto delle clausole contrattuali oppure, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., risolvere il contratto per colpa dell'acquirente e, in aggiunta agli interessi di mora nella misura di legge, avanzare richiesta di risarcimento danni per mancato adempimento. Fatto salvo un eventuale danno maggiore, il risarcimento sarà così quantificato:
  - in caso di produzione in serie, 20% (venti per cento) del prezzo di compravendita pattuito;
  - in caso di realizzazione su misura o di pezzi prodotti appositamente per il cliente, 50% (cinquanta per cento) del prezzo di compravendita pattuito.

#### **VI. Patto di riservato dominio**

1. Fino al pagamento dell'intero prezzo d'acquisto, inclusi i costi accessori e l'IVA, l'oggetto della compravendita rimane di proprietà di Pichler Veicoli industriali. La riserva di proprietà si applica a tutti i crediti di Pichler Veicoli industriali vantati nei confronti del cliente, derivanti dal rapporto commerciale corrente. Durante il periodo di validità del patto di riservato dominio, il diritto al possesso del certificato di proprietà spetta a Pichler Veicoli industriali.

2. In caso di ritardato pagamento da parte dell'acquirente, Pichler Veicoli industriali ha la facoltà di recedere espressamente dal contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. Qualora, in aggiunta, Pichler Veicoli industriali abbia diritto al risarcimento danni anziché all'esecuzione della prestazione, impegnandosi al ritiro dell'oggetto della compravendita, Pichler Veicoli Industriali e l'acquirente concordano il risarcimento, da parte del primo, del prezzo di vendita abituale dell'oggetto della compravendita al momento del ritiro, al netto di ogni costo collegato al ritiro e al suo recupero. Su richiesta dell'acquirente, che può essere avanzata solo in caso di ritiro dell'oggetto della compravendita, e a spese sue, un idoneo perito individuerà il valore di vendita abituale. L'acquirente si farà carico di tutti i costi del ritiro e del recupero dell'oggetto della compravendita. In assenza di documentazione comprovante, i costi di recupero saranno quantificati nel 5% del prezzo di vendita abituale; saranno stabiliti in misura inferiore o superiore, esclusivamente nel caso in cui Pichler Veicoli industriali sia in grado di dimostrare costi superiori o l'acquirente costi inferiori.
3. Per tutta la durata del patto di riservato dominio, l'acquirente non può disporre dell'oggetto della compravendita, né concederne contrattualmente a terzi l'utilizzo o gravarlo con diritti di terzi.

#### **VII. Vizi del bene**

1. I diritti dell'acquirente per vizi della cosa si prescrivono trascorso un anno dalla consegna del bene oggetto della compravendita, ai sensi dell'art. 1495 cod. civ.
2. In presenza di un vizio essenziale della cosa, l'acquirente può recedere dal contratto solo dopo aver concesso per iscritto a Pichler Veicoli industriali un adeguato periodo di grazia per l'eliminazione di tale vizio e dopo la scadenza infruttuosa di tale termine.
3. Qualora l'acquirente richieda l'adempimento tardivo, questo è limitato all'eliminazione dei vizi.
4. Sono salvi i diritti ulteriori a fronte di occultamento intenzionale dei vizi o di rilascio di garanzia a fronte delle sue caratteristiche.
5. Non si considera vizio della cosa:
  - a) l'impiego non corretto dell'oggetto della compravendita o la sua esposizione a eccessive sollecitazioni, ovvero
  - b) il mancato rispetto, da parte dell'acquirente, delle indicazioni per il suo impiego, la manutenzione e la cura (ad es. istruzioni d'uso).
6. Per l'eliminazione dei vizi, si applicano i seguenti punti:
  - a) il diritto alla rimozione dei vizi può esser fatto valere dall'acquirente nei confronti di Pichler Veicoli industriali o dei suoi rivenditori autorizzati, nel qual caso dovrà preventivamente informare per iscritto Pichler Veicoli industriali;
  - b) qualora l'oggetto della compravendita non sia idoneo all'utilizzo a causa di un vizio, l'acquirente dovrà rivolgersi a Pichler Veicoli industriali;
  - c) le parti sostituite sono di proprietà di Pichler Veicoli industriali fino al loro pagamento completo;
  - d) per le parti installate a scopo di eliminazione del vizio, l'acquirente può rivendicare la garanzia per i vizi

**Condizioni generali di contratto (vendita)**  
**Pichler Veicoli industriali Srl**  
Aggiornamento: 1.1.2017



della cosa, sulla base del contratto di compravendita, fino alla scadenza del termine di prescrizione;

e) in caso di vizi della cosa, l'acquirente non ha in ogni caso diritto al risarcimento per riduzione del valore, mancato utilizzo (in particolare dei costi per i veicoli a noleggio), mancato guadagno, costi di traino e recupero, costi per la rimozione dei danni indiretti, contenuto/carico del veicolo, costi stradali e di trasporto, nonché manodopera e materiale dell'acquirente.

7. La modifica della proprietà dell'oggetto della compravendita non pregiudica il diritto all'eliminazione dei vizi.

#### **VIII. Responsabilità**

1. Pichler Veicoli industriali risponde dei danni causati, da sé o dalle persone di cui si avvale, con dolo o grave negligenza.
2. Indipendentemente dalla colpa di Pichler Veicoli industriali, è salva un'eventuale responsabilità di quest'ultima in caso di occultamento intenzionale del vizio, di rilascio di una garanzia e in base alla legge sulla responsabilità del prodotto.
3. La responsabilità relativa alla ritardata consegna è disciplinata dalla sezione IV.

#### **IX. Diritto applicabile, protezione dei dati, foro competente, luogo di adempimento**

1. I rapporti contrattuali tra acquirente e Pichler Veicoli industriali sono disciplinati esclusivamente dal diritto italiano, anche a fronte di scambi internazionali. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG). Per l'interpretazione del contratto, comprese le presenti clausole, fa fede esclusivamente la versione in lingua tedesca o italiana. Oltre alle pattuizioni individuali, al presente contratto si applicano esclusivamente le Condizioni generali di Pichler Veicoli industriali. Ogni altra condizione non è considerata contenuto del presente contratto, anche se non espressamente dichiarata in contrasto da Pichler Veicoli industriali.
2. I dati personali dell'acquirente vengono accuratamente trattati da Pichler Veicoli industriali, in conformità con le norme in materia di protezione della privacy. Con l'esecuzione dell'ordine, il cliente conferma di aver ricevuto tutte le informazioni previste dalla legge in materia di trattamento dei dati personali e di esser stato informato sui suoi diritti in materia.
3. Il foro esclusivo, competente per tutti i diritti presenti e futuri, derivanti dal presente rapporto d'affari, compresi i crediti assistiti da cambiali e assegni, è quello di Bolzano.
4. Luogo di adempimento è Egna (BZ).